

**DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2014**  
**315/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI SERVIZIO DI DEFAULT DI DISTRIBUZIONE PER IL PERIODO 1**  
**FEBBRAIO – 31 MAGGIO 2013**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 giugno 2014

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata e il relativo Allegato A, recante Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato morosità gas" (TIMG);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 540/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2013, 25/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 25/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 67/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2013, 173/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 286/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 533/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 534/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 534/2013/R/gas);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 giugno 2014, n. 2986/2014 (di seguito: sentenza n. 2986/2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- la disciplina del servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione) è stata inizialmente definita dall’Autorità con la deliberazione ARG/gas 99/11, che ha previsto che l’impresa di distribuzione, ai fini dell’erogazione del medesimo servizio, potesse approvvigionarsi nell’ambito del mercato del bilanciamento, usufruendo di una procedura semplificata, oppure ricorrendo ad uno o più utenti del bilanciamento, mantenendo essa stessa il ruolo di utente della distribuzione (di seguito: UdD) ai fini allocativi e di definizione del bilancio del gas trasportato;
- la predetta regolazione è stata poi completata ed integrata con la definizione dei meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall’impresa di distribuzione per l’erogazione del SdD Distribuzione, comprensivi di un’adeguata remunerazione, previsti con deliberazione 352/2012/R/gas;
- con la deliberazione 540/2012/R/gas, l’Autorità ha ulteriormente integrato la disciplina in materia, intervenendo a regolare il diritto dell’impresa di distribuzione (in quanto responsabile dell’erogazione del SdD sulle proprie reti) di adempiere agli

obblighi di servizio di cui al decreto legislativo 93/11 con modalità alternative, consistenti nello svolgimento di procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di UdD nei casi in cui si verifichino prelievi diretti (di seguito: fornitore transitorio distribuzione o FT<sub>D</sub>); più in dettaglio, l'Autorità ha:

- adottato criteri generali per la gestione delle procedure di selezione di uno o più FT<sub>D</sub>, prevedendo altresì che le imprese di distribuzione possano, invece di indire direttamente tali procedure, aderire agli esiti di procedure concorsuali gestite da un soggetto unico a livello nazionale, soggetto identificato nella società Acquirente Unico S.p.A.;
  - regolato le modalità di erogazione delle forniture da parte dei FT<sub>D</sub> e introdotto meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento in analogia a quanto riconosciuto (dalla deliberazione 352/2012/R/GAS) all'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD Distribuzione;
  - previsto le tempistiche per l'espletamento delle suddette procedure per la selezione dei FT<sub>D</sub>;
- con alcune sentenze rese nel dicembre 2012, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), accogliendo i ricorsi di imprese di distribuzione, ha annullato la disciplina del SdD Distribuzione; gli effetti di tali pronunce sono stati poi immediatamente sospesi dal Consigliere delegato dal Consiglio di Stato con altrettanti decreti monocratici;
  - in conseguenza della riacquistata efficacia della disciplina del SdD Distribuzione, l'Autorità, con la deliberazione 25/2013/R/gas, ha adottato disposizioni di dettaglio e di coordinamento con la finalità di garantirne la continuità, a partire dall'1 febbraio 2013, con tutte le attività a carico delle imprese di distribuzione; ciononostante, solo alcune imprese di distribuzione hanno erogato correttamente il suddetto servizio (alcune delle quali selezionando autonomamente un FT<sub>D</sub>); nella maggior parte dei casi, invece, è emersa una diffusa inadeguatezza di tali imprese ad adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi di servizio con riferimento a una delle prestazioni essenziali del SdD Distribuzione, consistente nelle attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni in rete (c.d. prelievi diretti);
  - in tale contesto, caratterizzato dal concreto rischio di una diffusa inoperatività del SdD Distribuzione (con conseguente incertezza e potenziali oneri rilevanti per il sistema) l'Autorità, con la deliberazione 241/2013/R/gas, per ragioni di temporanea emergenza, ha parzialmente modificato la regolazione del SdD Distribuzione; inoltre, con riferimento al periodo compreso tra l'1 febbraio 2013 e il 31 maggio 2013, in cui deve comunque trovare applicazione la disciplina previgente, l'Autorità, con la medesima deliberazione 241/2013/R/gas (comma 6.3), ha rinviato a successivo intervento l'individuazione delle modalità e delle tempistiche di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento, nell'ambito del c.d. *settlement*, a rettifica dei bilanci già effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2013; quest'ultima decisione di rinvio è stata assunta, a fronte:
    - a) dell'esigenza di approfondire e chiarire, con riferimento al predetto periodo (1 febbraio – 31 maggio 2013) le responsabilità di ciascuna impresa di distribuzione in tema di allocazione dei prelievi effettuati dai clienti finali cui l'impresa medesima avrebbe dovuto erogare il SdD Distribuzione, pur non avendolo fatto correttamente;

- b) della constatazione che, dall'entrata in vigore della disciplina del *settlement* (oggetto del TISG), erano emerse situazioni di UdD sprovvisti dei contratti a garanzia della disponibilità di gas necessaria per l'accesso alla rete di distribuzione, ai sensi della deliberazione 138/04; sulla base della vigente regolazione, infatti, tale condizione - nonché quella di revoca dell'autorizzazione alla vendita - comporta la risoluzione di diritto del contratto tra l'UdD e l'impresa di distribuzione che gestisce le reti interessate, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui decade il requisito per l'accesso al servizio di distribuzione;
- c) del riscontro di una serie di criticità in esito alle sessioni di bilanciamento dovute sia alla poca familiarità con la nuova disciplina in materia di *settlement* da parte degli operatori, sia all'applicazione di modalità operative, tra cui anche le c.d. regole di *default*, adottate da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., nella sua qualità di responsabile del servizio di trasporto e bilanciamento (di seguito: Snam Rete Gas o RdB), inidonee ad intercettare le problematiche nel frattempo emerse;
- la deliberazione 534/2013/R/gas ha previsto la rideterminazione, da parte di Snam Rete Gas, dei bilanci relativi all'anno 2013, anche nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione 241/2013/R/gas, individuando, tra le fattispecie oggetto di rettifica rispetto alle sessioni già effettuate, le attività di modifica della matrice dei rapporti commerciali di cui al TISG; ciò al fine di garantire:
  - la corretta identificazione, sia lato distribuzione, sia lato trasporto, dell'operatore che ha erogato il SdD Distribuzione; a tal fine, qualora l'impresa di distribuzione si fosse approvvigionata delle necessarie risorse nell'ambito del mercato del bilanciamento (ai sensi del comma 36.1, lettera a), del TIVG come modificato dalla deliberazione ARG/gas 99/11), il RdB avrebbe dovuto consentire l'accesso ai propri sistemi informativi secondo modalità semplificate rispetto a quanto previsto dal proprio codice di rete;
  - l'eliminazione, dalla lista degli UdD attivi sul punto di consegna della rete di distribuzione, dei soggetti che, a seguito di *switching* su rete di distribuzione, hanno perso tutti i clienti finali nella propria titolarità nel mese di competenza e pertanto risultano completamente privi di mercato a valle dello specifico punto di riconsegna della rete di trasporto.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito della rideterminazione delle sessioni di bilanciamento di cui alla deliberazione 534/2013/R/gas, sono pervenute all'Autorità richieste di chiarimento in merito a casi in cui il SdD Distribuzione non è stato correttamente erogato; in particolare, rispetto alle attività di ridefinizione della matrice dei rapporti commerciali di cui al TISG, sono stati segnalati almeno due diversi tipi di situazioni:
  - a) vi sono punti di riconsegna per i quali, nell'ambito del periodo di riferimento (1 febbraio – 31 maggio 2013), pur avendo dovuto trovare applicazione la disciplina del SdD Distribuzione, l'impresa di distribuzione avrebbe tuttavia ommesso di provvedere agli adempimenti a tal fine previsti, anche mediante l'individuazione di un FT<sub>D</sub> (di seguito: situazioni di *default* tardivo o *default* tardivo);

- b) vi sono altri punti di riconsegna per i quali, nell'ambito del predetto periodo, il SdD Distribuzione sarebbe stato erogato correttamente e tempestivamente, ma l'impresa di distribuzione, o l'eventuale FT<sub>D</sub> da questa selezionato non avrebbe ancora beneficiato (per diversi motivi) dei meccanismi perequativi previsti dalla regolazione dell'Autorità a remunerazione e copertura degli oneri sostenuti, ivi inclusi quelli connessi alla c.d. morosità del cliente (di seguito: situazioni di *default* pregresso o *default* pregresso);
- più in dettaglio, in tali casi è stata rappresentata all'Autorità l'esigenza di chiarire:
    - con riferimento alle situazioni di *default* tardivo – cfr. precedente lettera (a) – oltre agli aspetti relativi alle corrette modalità applicative dei meccanismi perequativi a remunerazione e copertura di cui al precedente alinea, quali condotte debba tenere oggi l'impresa di distribuzione al fine di regolarizzare il rapporto allora oggetto del SdD Distribuzione, anche sotto il profilo delle condizioni economiche da applicare, al momento attuale della rideterminazione dei bilanci, con riferimento al pregresso periodo in cui tali clienti hanno prelevato senza titolo dalla rete di distribuzione;
    - con riferimento alle situazioni di *default* pregresso – cfr. precedente lettera (b) – quali debbano essere e come debbano trovare applicazione, oggi, i meccanismi perequativi di cui alla regolazione previgente; ciò anche in ragione del fatto secondo cui, a causa delle incertezze del contenzioso, sembra vi siano stati problemi operativi ai fini dei versamenti dovuti a Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa);
  - relativamente al servizio *default* tardivo, occorre ricordare che il SdD Distribuzione regola i rapporti di indebitto che si instaurano, di fatto, tra impresa di distribuzione e cliente finale, che rimane allacciato alla rete e che continua a usufruire del servizio; pertanto, poiché le situazioni di *default* tardivo riguardano una situazione di indebitto causata da prelievi diretti verificatisi in un periodo compreso tra l'1 febbraio e il 31 maggio 2013, si tratta di rapporti regolati dai provvedimenti dell'Autorità in vigore prima della deliberazione 241/2013/R/gas;
  - le predette considerazioni non sollevano l'impresa di distribuzione, che abbia omesso di applicare correttamente la disciplina del SdD Distribuzione, da eventuali responsabilità che fossero accertate ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il Consiglio di Stato, con sentenza 2986/2014, ha accolto gli appelli dell'Autorità avverso le sentenze del Tar Lombardia di annullamento della regolazione del SdD Distribuzione, confermando la legittimità dell'intero assetto di tale regolazione, anche con riferimento agli adempimenti dell'impresa di distribuzione (previsti almeno per il periodo 1 febbraio – 31 maggio 2013) relativamente alle attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti del cliente finale; come chiarito nella citata sentenza, infatti, non si tratta di attività di vendita ma di una specie particolare di bilanciamento, in quanto l'impresa di distribuzione “*non vende energia al cliente (che non “compra” energia ma effettua semplicemente prelievi indebiti in assenza di un contratto di fornitura), ma regola ex post i rapporti di indebitto oggettivo sorti in seguito ai prelievi effettuati dal cliente*”;

- la regolazione delle condizioni di erogazione del SdD Distribuzione per il periodo 1 febbraio 2013-31 maggio 2013 stabiliva tra l'altro:
  - a) obblighi di comunicazione al cliente finale entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza del servizio (articolo 33 del TIVG così come introdotto dalla deliberazione ARG/gas 99/11); tali adempimenti sono finalizzati a informare il cliente che preleva senza titolo dalla rete, dell'attivazione del SdD Distribuzione e delle sue principali condizioni, anche al fine di sollecitare il cliente finale ad attivarsi a trovare quanto prima un nuovo fornitore (acquisendo così un titolo idoneo per il prelievo);
  - b) l'applicazione di condizioni economiche più elevate rispetto ai prezzi di mercato, in coerenza con la predetta finalità di sollecitare il cliente a trovare un nuovo fornitore; in particolare, si trattava delle condizioni previste:
    - per il servizio di tutela, incrementate della componente  $C_{def}$  e del corrispettivo  $\tau_1(SdD)$ , nei casi di clienti che non hanno diritto al servizio di fornitura di ultima istanza o qualora sia impossibile l'attivazione di tale servizio;
    - per il servizio di fornitura di ultima istanza, incrementate del corrispettivo  $\tau_1(SdD)$ , per gli altri clienti finali (comma 34.1 del TIVG così come introdotto dalle deliberazioni ARG/gas 99/11 e 352/2012/R/gas);
  - c) che la componente  $C_{def}$ , espressa in euro/GJ, fosse pari alla somma di:
    - il massimo parametro  $\beta$  offerto sul territorio nazionale da tutti i fornitori di ultima istanza in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
    - il corrispettivo  $INAvr$ ; (comma 34.1bis del TIVG così come introdotto dalle deliberazioni 352/2012/R/gas);
  - d) che la fatturazione avvenisse con modalità semplificate con cadenza stabilita dall'impresa di distribuzione, prevedendo al contempo che, in caso di inadempimento di almeno una fattura o dell'obbligo di versare la garanzia eventualmente richiesta, l'impresa di distribuzione avesse titolo a disalimentare il relativo punto di riconsegna ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG (commi 34.4 e 34.5 del TIVG così come introdotto dalla deliberazione ARG/gas 99/11);
- relativamente ai meccanismi di copertura dei costi dell'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD Distribuzione, la deliberazione 352/2012/R/gas ha previsto:
  - a) il riconoscimento dei costi sostenuti, distinti tra costi di approvvigionamento delle risorse, costi di fatturazione e costi relativi alla morosità dei clienti finali cui è erogato il servizio;
  - b) l'istituzione di una perequazione del servizio;
- in particolare, in merito ai costi di cui alla precedente lettera a), la deliberazione 352/2012/R/gas ha stabilito:
  - relativamente ai costi di approvvigionamento delle risorse, il riconoscimento alle imprese distributrici di un ammontare di riferimento commisurato al prezzo di sbilanciamento giornaliero, esito del mercato di bilanciamento del gas naturale, e ai costi di trasporto sostenuti, come fatturati dall'impresa di trasporto;
  - relativamente ai costi di fatturazione, l'integrazione della tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura, COT, stabilendo per tutti i clienti un incremento della componente a copertura dei

costi di commercializzazione dei servizi di distribuzione  $t(cot)$ , denominato  $\Delta t(cot)$  nonché la definizione della componente  $\tau_1(SdD)$  da applicare ai punti di prelievo cui è erogato il servizio;

- con riferimento al riconoscimento dei costi relativi alla morosità dei clienti finali, l'applicazione, ai clienti finali cui è erogato il SdD Distribuzione, di uno specifico corrispettivo *INAVI*, a copertura degli oneri della morosità mediamente sostenuti dagli operatori, l'istituzione di un meccanismo di anticipo dei crediti non riscossi relativi ai punti di riconsegna non disalimentabili o la cui interruzione dell'alimentazione è tecnicamente o economicamente non fattibile nonché la definizione di uno specifico meccanismo di perequazione morosità, avente ad oggetto i costi sostenuti, inclusi i costi di natura legale e quelli relativi alle eventuali cessioni di credito, al netto degli oneri della morosità mediamente sostenuti dagli operatori e riconosciuti tramite il corrispettivo *INAVI*, e che tenga conto di appositi sistemi volti ad incentivare le imprese distributrici a operare una gestione delle attività di recupero crediti efficace ed efficiente;
- inoltre, in merito all'istituzione di una perequazione del servizio di cui alla precedente lettera b), oltre a quanto sopra riportato in tema di morosità, la deliberazione 352/2012/R/gas ha stabilito un apposito meccanismo volto a compensare eventuali scostamenti tra costi riconosciuti, sulla base di quanto indicato al precedente punto, e i ricavi derivanti dall'applicazione delle condizioni economiche di erogazione del servizio, stabilendo altresì che tale perequazione abbia un orizzonte temporale trimestrale nonché una sessione annuale;
- infine, la deliberazione 540/2012, così come integrata dalla deliberazione 25/2013, ha tra l'altro:
  - a) regolato il diritto dell'impresa distributtrice di organizzare e svolgere procedure ad evidenza pubblica al fine di selezionare in modo trasparente e non discriminatorio, uno o più FT<sub>D</sub> i quali si impegnino ad assumere la qualifica di UdD definendo altresì i criteri per la gestione delle predette procedure;
  - b) regolato le modalità per l'erogazione delle forniture da parte dei venditori eventualmente selezionati stabilendo, tra l'altro, che l'impresa di distribuzione abbia la facoltà di decidere, prima dello svolgimento delle sopramenzionate procedure concorsuali, se avvalersi del FT<sub>D</sub>;
  - c) introdotto meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento per i venditori eventualmente selezionati;
  - d) previsto, in via del tutto eccezionale, che l'impresa di distribuzione potesse agire direttamente ai fini dell'erogazione o individuare uno o più fornitori transitori FT<sub>D</sub> in deroga alla modalità della procedura ad evidenza pubblica.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nelle situazioni di *default* tardivo, il fatto che l'impresa di distribuzione si trovi, oggi, a dover applicare la disciplina del SdD Distribuzione descritta al precedente considerato, in relazione a rapporti di indebito verificatisi in un pregresso periodo compreso tra l'1 febbraio e il 31 maggio 2013, rende non più attuali alcune delle finalità che tale disciplina perseguiva;

- in particolare, viene meno l'esigenza di incentivare il cliente finale (che ha beneficiato di tale servizio) a trovare un nuovo fornitore, in quanto già servito oggi da un soggetto diverso; pertanto, perdono utilità:
  - alcuni adempimenti informativi sulla durata del servizio, i quali devono invece essere adeguati alla nuova situazione di fatto;
  - la previsione dei corrispettivi unitari più elevati rispetto alla normale fornitura; tale considerazione, tuttavia, non vale con riferimento al primo mese di erogazione del servizio, in quanto la regolazione del SdD Distribuzione consente al cliente finale di cambiare fornitore con effetto non prima del secondo mese successivo all'attivazione del servizio medesimo;
- inoltre la fatturazione nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 31 maggio 2013 del *default* tardivo comporta che le disposizioni relative alle garanzie e alla sospensione della fornitura non possano trovare applicazione

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno adottare disposizioni specifiche volte a consentire la corretta applicazione della disciplina in tema di SdD Distribuzione, vigente nel periodo 1 febbraio – 31 maggio 2013, sia nelle situazioni di *default* tardivo, sia nelle situazioni di *default* pregresso, in coerenza con le rispettive esigenze che emergono in tali situazioni nei termini sopra descritti;
- in particolare, con riferimento alle situazioni di *default* tardivo, sia necessario in primo luogo introdurre disposizioni specifiche anche in tema di:
  - informazioni che devono essere rese nei confronti del cliente finale responsabile dei prelievi diretti;
  - condizioni economiche applicabili dal mese successivo al primo, al fine di evitare una penalizzazione del cliente finale, non più giustificata rispetto alle finalità sottese alla relativa regolazione;
- le misure di cui al precedente alinea, in tema di riduzione delle condizioni economiche applicabili al cliente finale nei casi di *default* tardivo, potrebbero tuttavia avere conseguenze negative rispetto a eventuali venditori che, in sede di rideterminazione dei bilanci, si siano accordati con le imprese di distribuzione, responsabili del SdD Distribuzione, al fine di svolgere per loro conto il servizio in funzione di FT<sub>D</sub> nel periodo oggetto di rideterminazione; infatti, tali venditori potrebbero aver fatto affidamento sulle condizioni economiche previste dalla previgente regolazione dell'Autorità e sui corrispondenti livelli di remunerazione;
- sia pertanto opportuno introdurre misure di tutela per i predetti venditori, senza peraltro compromettere l'efficiente erogazione del servizio, nonché l'attività stessa di rideterminazione dei bilanci da parte del RdB;
- sia a tal fine opportuno:
  - riconoscere ai venditori il diritto di recedere dai predetti eventuali accordi per l'assunzione del ruolo di FT<sub>D</sub>, concluso con le imprese di distribuzione; ciò ha per conseguenza il fatto che, in caso di esercizio di tale diritto, tutti i rapporti con il cliente finale che ha (allora) beneficiato del SdD Distribuzione debbano essere regolarizzati direttamente dall'impresa di distribuzione, responsabile di tale servizio (come ribadito da ultimo anche dalla sentenza n. 2986/2014) e che il medesimo venditore provveda a stornare eventuali fatture emesse e non incassate da clienti finali che hanno (allora) beneficiato il SdD distribuzione o a



- versare all'impresa di distribuzione gli importi eventualmente incassati da clienti finali che hanno (allora) beneficiato del SdD distribuzione;
- prevedere che, qualora il venditore receda dal predetto accordo e, fermo restando le relazioni definite nella mappatura dei rapporti commerciali di cui al TISG, il medesimo venditore regoli direttamente con l'impresa di distribuzione le partite economiche derivanti dall'approvvigionamento nel mercato del bilanciamento, ivi comprese quelle derivanti dalla rideterminazione delle predette sessioni;
  - con riferimento alle situazioni di *default* tardivo sia inoltre necessario adeguare la disciplina dei meccanismi perequativi di remunerazione del servizio e di copertura dei costi, anche per tenere conto che tali meccanismi trovano applicazione relativamente ai rapporti di indebito verificatisi in un pregresso periodo compreso tra l'1 febbraio e il 31 maggio 2013; e che in particolare sia opportuno, anche al fine di minimizzare gli oneri di sistema, prevedere che gli specifici meccanismi di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità tengano conto dei potenziali maggiori oneri generati dal ritardo nella fatturazione dei prelievi dei clienti finali cui è erogato il servizio di *default* tardivo;
  - con riferimento, infine, alle situazioni di *default* pregresso, sia necessario adeguare la disciplina dei meccanismi perequativi di remunerazione del servizio e di copertura dei costi, al fine di consentire a chi ha erogato il servizio di beneficiare di tali istituti

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04, all'articolo 1 del TIVG, all'articolo 1 del TIMG, nonché le seguenti ulteriori definizioni:
- a) **periodo di riferimento:** è il periodo compreso tra l'1 febbraio 2013 e il 31 maggio 2013;
  - b) **SdD tardivo:** sono i rapporti di indebito derivanti dai prelievi presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione, verificatisi nel periodo di riferimento, per i quali l'impresa di distribuzione non ha ancora applicato la disciplina del servizio di *default* all'epoca vigente, pur sussistendone i presupposti;
  - c) **periodo di erogazione del SdD tardivo:** è, nell'ambito del periodo di riferimento e per ciascun punto di riconsegna oggetto di *SdD tardivo*, il periodo in cui si è verificato il prelievo indebito del cliente finale cui avrebbero dovuto corrispondere il momento di attivazione e di cessazione del servizio di *default*;
  - d) **SdD pregresso:** sono i rapporti di indebito derivanti dai prelievi presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione, verificatisi nel periodo di riferimento, per i quali la disciplina all'epoca vigente del servizio di *default* è stata tempestivamente e correttamente applicata nei confronti dei clienti finali titolari dei predetti punti;

- e) **TIVG**: è il Testo Integrato Vendita Gas vigente nel periodo di riferimento.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce specifiche modalità applicative della disciplina del servizio di *default* distribuzione vigente nel periodo di riferimento, con riferimento ai casi di:
- a) *SdD tardivo*;
  - b) *SdD pregresso*.
- 2.2 Il presente provvedimento reca anche specifiche direttive alla Cassa in tema di gestione dei meccanismi di perequazione previste per la disciplina del servizio di *default* nel periodo di riferimento.

## **Articolo 3**

### *Aspetti applicativi della disciplina del SdD tardivo*

- 3.1 Nei casi di *SdD tardivo*, l'impresa di distribuzione effettua le comunicazioni al cliente finale in seguito all'attivazione del servizio di *default* e applica le relative condizioni economiche attenendosi a quanto previsto nel presente articolo, nonché, in quanto compatibili, alla disciplina di cui alla Sezione 2 del Titolo IV del TIVG.
- 3.2 Qualora non ancora effettuata, la comunicazione che l'impresa di distribuzione deve effettuare al cliente finale a seguito dell'attivazione del servizio di *default* deve contenere le seguenti informazioni:
- a) l'indicazione che il medesimo cliente all'interno del periodo di riferimento ha prelevato gas in assenza di un venditore;
  - b) l'indicazione che la continuità dei prelievi è stata garantita dall'impresa distribuzione nell'ambito del servizio di *default* specificando le date di decorrenza e di cessazione del servizio e le ragioni di attivazione di cui al comma 32.2, lettera a) o b) del TIVG, nonché che l'erogazione del medesimo avviene in modo tardivo;
  - c) le condizioni economiche applicate, dettagliando le condizioni di cui al comma 3.4;
  - d) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 3.3 La comunicazione di cui al comma 3.2 deve avvenire entro l'invio della prima fattura relativa al *SdD tardivo*.
- 3.4 Con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto di *SdD tardivo*, l'impresa di distribuzione applica:
- a) per il primo mese di ciascuna fornitura, le medesime condizioni previste dal TIVG;
  - b) per il periodo successivo al primo mese:
    - i. le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, incrementate del corrispettivo  $INA_{UI}$  e del corrispettivo  $\tau_I(SdD)$ , nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto i del TIVG;

- ii. le condizioni economiche previste per il servizio di fornitura di ultima istanza, incrementate del corrispettivo  $\tau_I(SdD)$ , nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii del TIVG.

3.5 Non si applicano le disposizioni di cui al comma 34.2 e 34.5 del TIVG.

#### **Articolo 4**

##### *Remunerazione per l'erogazione del SdD tardivo*

- 4.1 Ai fini della remunerazione dell'impresa di distribuzione per l'erogazione del servizio di *default*, nei casi di *SdD tardivo*, si applicano le disposizioni seguenti in tema di perequazione del servizio e di perequazione specifica della morosità, nonché, in quanto compatibili, le previsioni di cui alla Sezione 3 del Titolo IV del TIVG.
- 4.2 Relativamente alla disciplina di perequazione del servizio di *default*:
  - a) gli ammontari di riferimento dei costi di approvvigionamento  $AR_{SdD,appr}$ , dei costi di fatturazione  $AR_{SdD,fatt}$ , dei costi di morosità dei clienti finali cui è erogato il servizio di *default*  $AR_{SdD,mor}$  sono determinati, in luogo che con cadenza trimestrale, con riferimento all'intero periodo di riferimento;
  - b) l'ammontare di perequazione  $AP_{SdD}$ , e l'ammontare di perequazione specifica della morosità  $AP_{SdD,mor}$  sono determinati, in luogo che con cadenza trimestrale, con riferimento all'intero periodo di riferimento;
  - c) non si applica il meccanismo di anticipo crediti.
- 4.3 Nell'ambito della perequazione specifica della morosità, nei limiti in cui l'impresa ha diritto a ricevere dalla Cassa, all'ammontare  $AP_{SdD,mor}$  di cui al comma 43.2 del TIVG è detratto il livello degli importi fatturati, ai sensi del comma 3.4, derivanti dall'applicazione del parametro  $\beta$  determinato ai sensi del comma 34.1bis del TIVG.

#### **Articolo 5**

##### *Aspetti applicativi della disciplina del servizio di default nei casi di SdD progressivo*

- 5.1 Ai fini della remunerazione dell'impresa di distribuzione per l'erogazione del servizio di *default*, nei casi di *SdD progressivo*, si applicano le disposizioni seguenti in tema di perequazione del servizio e di perequazione specifica della morosità, nonché, in quanto compatibili, le previsioni di cui alla Sezione 3 del Titolo IV del TIVG.
- 5.2 Relativamente alla disciplina di perequazione del servizio di *default*:
  - a) gli ammontari di riferimento dei costi di approvvigionamento  $AR_{SdD,appr}$ , dei costi di fatturazione  $AR_{SdD,fatt}$ , dei costi di morosità dei clienti finali cui è erogato il servizio di *default*  $AR_{SdD,mor}$  sono determinati, in luogo che con cadenza trimestrale, con riferimento all'intero periodo di riferimento;
  - b) l'ammontare di perequazione  $AP_{SdD}$ , e l'ammontare di perequazione specifica della morosità  $AP_{SdD,mor}$  sono determinati, in luogo che con cadenza trimestrale, con riferimento all'intero periodo di riferimento.

## Articolo 6

### Disposizioni per la Cassa

- 6.1 Il presente articolo reca disposizioni per la Cassa connesse all'erogazione del servizio di *default* distribuzione per il periodo di riferimento. A tal fine, si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Sezione 3 del Titolo IV del TIVG.
- 6.2 Nel caso di *SdD pregresso*, l'impresa di distribuzione o il FT<sub>D</sub> comunicano alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di riferimento che concorre alla determinazione dell'ammontare di perequazione del servizio di default  $AP_{SdD}$  e al calcolo dell'ammontare di perequazione specifica della morosità  $AP_{SdD,mor}$  entro il 31 ottobre 2014.
- 6.3 In seguito alla comunicazione di cui al comma 6.2, la Cassa determina gli ammontari relativi ai meccanismi di cui al medesimo comma 6.2, e ne dà comunicazione entro il 30 novembre 2014, per quanto di rispettivo interesse, all'Autorità, a ciascuna impresa di distribuzione e a ciascun FT<sub>D</sub>.
- 6.4 L'impresa di distribuzione o il FT<sub>D</sub> provvedono ai versamenti di competenza alla Cassa relativi agli ammontari dei meccanismi di cui al comma 6.2 entro il 31 dicembre 2014. La Cassa liquida le relative partite entro il medesimo termine.
- 6.5 La comunicazione con cui l'impresa di distribuzione e il FT<sub>D</sub> informano la Cassa delle eventuali variazioni degli importi che concorrono alla determinazione degli ammontari della perequazione del servizio di *default* e della perequazione specifica della morosità, anche in seguito alla disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di *default*, è effettuata entro il 31 ottobre successivo alla rilevazione delle variazioni.
- 6.6 Nel caso di *SdD tardivo*, l'impresa di distribuzione o il FT<sub>D</sub> comunicano alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di riferimento che concorre alla determinazione dell'ammontare di perequazione del servizio di default  $AP_{SdD}$ , e al calcolo dell'ammontare di perequazione specifica della morosità  $AP_{SdD,mor}$  entro il 31 ottobre del primo anno in cui si verificano le condizioni per la partecipazione a tali perequazioni.
- 6.7 In seguito alle comunicazioni di cui ai commi 6.5 e 6.6, entro i cinque anni successivi la prima sessione di perequazione specifica della morosità in cui i crediti potevano essere ammessi, la Cassa:
  - a) aggiorna i valori del credito non incassato  $CNI_{m+12}$ , dell'ammontare degli oneri della morosità  $C_{SdD,mor,eff}$  nonché degli altri importi rilevanti ai fini della perequazione specifica della morosità e ridetermina gli ammontari di perequazione specifica della morosità  $AP_{SdD,mor}$ ;
  - b) dà comunicazione degli ammontari aggiornati ai sensi della precedente lettera a), entro il 30 novembre successivo alla comunicazione di cui ai commi 6.5 e 6.6, per quanto di rispettivo interesse, all'Autorità, a ciascuna impresa di distribuzione e a ciascun FT<sub>D</sub>;
  - c) versa l'eventuale somma spettante all'impresa di distribuzione e al FT<sub>D</sub> o richiede il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare  $AP_{SdD,mor}$ , entro il 31 dicembre successivo alla comunicazione di cui ai commi 6.5 e 6.6.
- 6.8 Le comunicazioni di cui ai commi 6.2, 6.5 e 6.6 devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione

contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIU.

## **Articolo 7** *Disposizioni finali*

- 7.1 Le previsioni, di cui all'articolo 3 e al comma 4.3, si applicano anche ai FT<sub>D</sub> eventualmente individuati dalle imprese di distribuzione in caso di *SdD tardivo*.
- 7.2 Qualora il FT<sub>D</sub> sia stato individuato dall'impresa di distribuzione prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, l'impresa di vendita che ha accettato di assumere tale incarico, ha diritto di recedere dall'accordo entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. È fatta comunque salva la libertà delle imprese di distribuzione e di vendita di rinegoziare le condizioni dell'accordo per l'assunzione da parte di quest'ultima delle funzioni di FT<sub>D</sub>.
- 7.3 In caso di esercizio del diritto di recesso di cui al comma 7.2:
- a) il servizio di *default*, nel periodo di erogazione del *SdD tardivo*, è regolarizzato col cliente direttamente dall'impresa di distribuzione;
  - b) l'impresa di vendita provvede a stornare eventuali fatture, relative al periodo di erogazione del *SdD tardivo*, emesse e non incassate da clienti finali e a versare all'impresa di distribuzione gli importi eventualmente incassati da clienti finali nel periodo di erogazione del *SdD tardivo*;
  - c) per i mesi in cui l'impresa di vendita ha svolto le funzioni di FT<sub>D</sub> nell'ambito della rideterminazione delle sessioni di bilanciamento del periodo di riferimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione 534/2013/R/gas, fermo restando le relazioni definite nella mappatura dei rapporti commerciali, l'impresa di vendita regola direttamente con l'impresa di distribuzione le partite economiche derivanti dall'approvvigionamento nel mercato del bilanciamento, ivi comprese quelle derivanti dalla rideterminazione delle predette sessioni.
- 7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*